

## Nuovo Profilo ASO

**E' stato finalmente pubblicato in G.U. il DPCM 9 marzo 2022**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2022 il decreto che recepisce l'accordo sancito il 7 ottobre 2021 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, (Rep. atti n. 199/CSR), che sostituisce l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione di cui all'allegato 1 dello stesso decreto.

Questo straordinario risultato giunge grazie all'impegno di tutte le organizzazioni di categoria, associative e sindacali, che hanno operato in costante sinergia. Un risultato storico che ha avuto origine dalle difficoltà applicative del citato Accordo del 23 novembre 2017.

La nostra cara e indimenticata fondatrice, **Anna Girardi**, potrà oggi gioire dall'alto: Ella, che con così grande dedizione si è spesa per l'ottenimento del riconoscimento del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico!

Il giorno, cara Anna, è finalmente giunto!

**L'AIASO** ha seguito passo dopo passo il percorso istituzionale che ha condotto all'approvazione del provvedimento definitivo, partecipando a tutti i tavoli tecnici.

Non è stato facile. Ci abbiamo creduto e i risultati sono arrivati!

Veniamo adesso ai contenuti.

Si conferma la competenza delle regioni nella individuazione e formazione dei profili di operatore di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001.

L'assistente di studio odontoiatrico deve essere in possesso dell'attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, fatti salvi i casi previsti dagli articoli 11 e 12 del DPCM 9 marzo 2022.

Come già previsto dal precedente DPCM, l'ASO svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accogliimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori.

In capo agli ASO permane l'assoluto divieto di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.

La formazione dell'assistente di studio odontoiatrico continuerà ad essere di competenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, nel

rispetto delle disposizioni del DPCM, procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti. Peraltro, l'utilizzo della formazione a distanza in modalità FAD è consentito nella misura massima del 30 % delle lezioni frontali, salvo situazioni emergenziali sanitarie che possono richiedere una maggiore percentuale.

Come già avveniva nel passato, coloro che conseguono l'attestato di qualifica/certificazione e i lavoratori esentati dalla frequenza dei corsi di formazione, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno dieci ore all'anno. L'obbligo di aggiornamento annuale decorre dall'anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essere concluso entro l'anno medesimo.

E' importante sottolineare che la durata della formazione non può essere superiore a dodici mesi e che la qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico potrà essere acquisita anche tramite l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Nulla è mutato in ordine alle attività e competenze del personale ASO.

Il requisito di accesso al corso di formazione di assistente di studio odontoiatrico è costituito dal possesso della **certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione**.

Niente è mutato anche in relazione alla **durata dei corsi di formazione**: infatti, il corso di formazione per assistente di studio odontoiatrico ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata complessiva non superiore ai dodici mesi. La frequenza del corso è obbligatoria. L'esame finale consiste in una prova teorica ed una prova pratica ed è diretto a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali. Al superamento dell'esame consegue il rilascio dell'attestato di qualifica/certificazione per assistente di studio odontoiatrico, valido in tutto il territorio nazionale.

Continuano ad essere esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018 (ovvero il 21 aprile 2018), hanno avuto l'inquadramento contrattuale di assistente alla poltrona, e possono documentare un'attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di **non meno di trentasei mesi**, anche non consecutiva.

**L'importante novità** rispetto al regime precedente è che adesso si prevede che l'attività lavorativa di 36 mesi deve essere stata espletata **negli ultimi dieci anni** antecedenti l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: quindi non più negli ultimi 5 anni antecedenti l'entrata in vigore del DPCM 9 febbraio 2018!

**Un aspetto di rilievo** è rappresentato dalla possibilità di esenzione dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di

qualifica/ certificazione per coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018 (21 aprile 2018), hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell'assistente di studio odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati mediante l'esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza dell'utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/ cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell'assistente di studio odontoiatrico, è necessario presentare anche l'attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi decreto legislativo n. 81/08.

Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, che non dovrà essere trasmessa ad alcun ente pubblico.

Sempre nel quadro delle novità, si prevede una esenzione parziale per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione per coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all'attività dell'assistente di studio odontoiatrico, all'interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno **trentasei mesi negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018**, che non siano comprovabili dalla documentazione di cui all'art. 11, comma 2. Costoro potranno accedere ad un **percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche** che dovrà concludersi con il sostenimento di un esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione, **entro e non oltre il 21 aprile 2023**.

**Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, potranno sempre definire i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente.**

Resta altresì salva la possibilità per le regioni e province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, **in tutto o in parte**, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di assistente di studio odontoiatrico.

Un sentito grazie a tutti,

La Presidente e il Direttivo AIASO